

N. R.G. 67662/2004

Rep. 2022/12



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GIOVANNA GENTILE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **67662/2004** promossa da:

REGIONE CALABRIA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MASUCCI
FERNANDO e dell'avv. CRISCUOLO FABRIZIO
(CRSFRZ62M06D612Q) VIALE BRUNO BUZZI, 99 00197 ROMA ; ,
elettivamente domiciliato in VIA SOLARI, 43 20144 MILANO , presso il
difensore avv. MASUCCI FERNANDO

ATTORE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587),
MINISTERO DELL' AMBIENTE e COMMISSARIO DELEGATO per l'
emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria con il patrocinio
dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO , elettivamente domiciliato in
VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO , presso il difensore avv.
AVVOCATURA STATO MILANO

ATTORI

contro



SYNDIAL SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GAMBARO ANTONIO e dell'avv. VITA SAMORY LUIGI (VTSLGU43H01H501G) VIA CAPPUCCINI, 14 20122 MILANO ; elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINI, 14 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. GAMBARO ANTONIO

Avv. Cuscello


TRIBUNALE DI MILANO	
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO	
29 FEB. 2012	
RICHIEDENTE	ALY
AVVOCATO DELL'AVVOCATO	
1X 21,25	

DIRETTORE BIBLIOTECA
Città di Milano - Cod. 4.689
Ministro della Giustizia
PAGAMENTO ACCERTATO
Milano, 29 FEB. 2012
Il Cancelliere

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Tribunale di Milano

Studio Legale Vita Samory
 Associazione Professionale
 Via Cappuccini, 14 - 20122 Milano
luigi.vitasamory@vitasamory.com
 Tel. 02 76003745 - Fax 02 76006554

Sez. X^a civile - P.I. Dott.ssa Gentile**COPIA PER CONTROPAR**

Nelle cause riunite R.G. 67662/04 e 14805/06 promosse da:

- (R.G. 67662/04) **Regione Calabria, in persona del Presidente *pro tempore*,**
 con gli avv.ti Valerio Zimatore, Claudio La Russa e Fabrizio Criscuolo.
- (R.G. 14805/06) **Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *p.t.*, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro *p.t.*, Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, con l'Avvocatura dello Stato - Distretto di Milano;**

- *attori* -

contro

Syndial s.p.a., con gli avv.ti Prof. Antonio Gambaro, Prof. Paolo Dell'Anno e Luigi Vita Samory;

- *convenuta* -

Foglio di precisazione delle conclusioni per

Syndial s.p.a.

Voglia il Tribunale Ill.mo, per tutte le ragioni esposte in atti, respinta ogni contraria istanza, deduzione e domanda, previe le declaratorie del caso, accogliere, con ogni miglior formula, le seguenti

CONCLUSIONI

- **Rispetto alla causa R.G. n. 67662/04 promossa da Regione Calabria:**
 richiamate e confermate tutte le eccezioni, le conclusioni, in rito, istruttorie e di merito, in atti, accertare e dichiarare che tutte le domande avversarie sono

inammissibili e/o improcedibili e in ogni caso rigettarle perché infondate, prescritte e comunque non provate o con ogni altra miglior formula.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

- Rispetto alla causa R.G. n. 14805/06 promossa da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria: richiamate e confermate tutte le eccezioni, le conclusioni, in rito, istruttorie e di merito, in atti, accertare e dichiarare che tutte le domande avversarie sono inammissibili e/o improcedibili e in ogni caso rigettarle perché infondate, prescritte e comunque non provate o con ogni altra miglior formula.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

**

COPIA

TRIBUNALE DI MILANO**Sez. X^a Civile****G.U. Dott.ssa Gentile****R.G.N. 67662/04 e 14805/06****FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI****per****Regione Calabria****contro****Syndial S.p.A.;****e nei confronti di**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio;
Commissario Delegato Emergenza Ambientale Regione Calabria.**

Codesto onorevole Tribunale ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni. Pertanto, con il presente atto, la Regione Calabria così precisa le proprie conclusioni:

Voglia codesto Onorevole Tribunale:

- accertare e dichiarare che Syndial S.p.a. è responsabile del danno ambientale descritto nella narrativa dell'atto di citazione, nelle note ex art. 180, 184, nelle note critiche alla CTU della Regione Calabria ed in tutti gli altri atti e verbalizzazioni difensivi della Regione Calabria (da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti);
- prender atto che la Regione Calabria ha inteso far proprie tutte le richieste di condanna già proposte verso la Pertusola Sud S.p.a. e la sua attuale avente causa Syndial S.p.a. dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria per come trascritte nella narrativa dell'atto di citazione (pagg. 28 e 29) e, per l'effetto, accettare e dichiarare il diritto della Regione

Calabria al risarcimento del danno connesso alle spese occorrenti per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino di ufficio disposto dall'Ufficio del Commissario Uelegato per L'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria pari ad euro 129.114.225 o alla diversa somma, maggiore o minore, che, anche in base alla espletata CTU, possa derivare dall'esecuzione dei lavori nonché del danno patrimoniale, non patrimoniale, eliminabile o non eliminabile, subito dall'ambiente in tutte le sue componenti, liquidando detta voce di danno nella misura di euro 300.000.000,00 ovvero nel maggiore o minore importo ritenuto congruo anche in base al metro equitativo;

- accertare e dichiarare il diritto della Regione Calabria a vedersi risarcito il danno conseguente all'aumento della spesa sanitaria, già verificatosi nel corso degli anni seguiti all'attività inquinante della società convenuta e che ancora si verificherà negli anni a venire, liquidando tale danno nell'importo di euro 350.000.000,00, ovvero, nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in base alle risultanze documentali ed alla CTU e/o in via equitativa;
- accertare e dichiarare il diritto della Regione Calabria al risarcimento del danno da compromissione dell'ambiente, quale bene unitario, pubblico ed immateriale, liquidando detto danno con criterio equitativo nell'importo di euro 50.000.000,00 ovvero nel maggiore o minore importo che sarà ritenuto congruo anche in base al metro equitativo;
- accertare e dichiarare il diritto della Regione Calabria al risarcimento del danno alla propria immagine ed al proprio rilievo istituzionale, nella misura di euro 50.000.000,00 ovvero nel maggiore o minore importo che sarà ritenuto congruo, anche in base al metro equitativo;
- condannare Syndial S.p.a. al pagamento di tutte le suddette somme, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, ove dovuti, come per legge, con piena salvezza del diritto a promuovere ulteriori giudizi per il risarcimento dei danni che dovessero manifestarsi in futuro;
- condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese del presente giudizio, con distrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, Avv. Prof. Fabrizio Criscuolo, come da nota spese che ci si riserva di produrre unitamente alla comparsa conclusionale o alla memoria di replica.

In via istruttoria, si chiede venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli:

- ALLEGATO**
- DI MILANO**
- i) Vero che l'inquinamento del sito di proprietà della convenuta è descritto nelle Relazioni della Commissione Scientifica del 30 novembre 2001 e 27 marzo 2002 (docc. 10 e 11) che mi si rammostrano;
- ii) Vero che lungo l'arenile e frontemente all'area dell'impianto è stata costruita una discarica con lunghezza di circa 500 m e altezza di circa 10 m in cui sono stati tornabati circa 200.000 metri quadrati di ferriti;
- iii) Vero che per l'assottigliamento dello strato di argilla nel terreno si è creata una via di trasporto e dilavamento delle ferriti dallo stabilimento verso il mare;
- iv) Vero che le acque di risulta del processo industriale sono state scaricate direttamente a mare senza un preventivo trattamento;
- v) Vero che nel sito di proprietà della convenuta è stato costruito un forno di trattamento dei residui per estrarre maggiori quantità di zinco dalle scorie del processo industriale;
- vi) Vero che l'attività del forno ha consentito altresì l'ottenimento di cadmio, sulfato di piombo, indio, gallio, germanio, argento e rame;
- vii) Vero che dal forno si originavano ulteriori scorie tra cui i silicati, l'arsenico, il cadmio, il cromo, il piombo e l'acido solforico;
- viii) Vero che sui piazzali esterni dello stabilimento industriale della Pertusola sono stati lasciati all'aria aperta senza alcuna precauzione enormi cumuli di materiale inquinante;
- ix) Vero che la contaminazione ambientale a causa delle pregresse attività produttive di Pertusola si è estesa all'area circostante il sito di proprietà della stessa.

Si indicano il seguenti testi:

- Prof. Saverio Regasto, Pres. Commissione scientifica;
- Dott. Pietro A. De Paola, Comp. Commissione scientifica;
- Prof. Gaetano Florio, Comp. Commissione Scientifica;
- Dott. Rino Martini, Comp. Commissione Scientifica;
- Ing. Francesco Martino, Comp. Commissione Scientifica;
- Dott. Roberto Morelli, Comp. Commissione Scientifica;

- 
- Prof. Pasquale Sciatore, Sindaco Comune di Crotone;
 - Dott. Antonio Marino, Vice Sindaco di Crotone;
 - Dott. Antonio Marullo, del Comune di Crotone;
 - Ing. Sabino Vetta, Dirigente del Comune di Crotone;
 - Ing. Franco De Martino, Dir. LLPP Comune di Crotone;
 - Dott. Giuliano Lalli, Prefetto di Crotone;
 - Dott.ssa Rosa Bilotta, Uff. Ambiente ASL 5 di Crotone;
 - Dott. Ugo Mezzotero, Ispettore ASL n. 5 di Crotone;
 - Dott. F. Menzano, Ispettore ASL n. 5 di Crotone;
 - Prof. Carmine Talarico, Pres. Provincia di Crotone;
 - Arch. Nicola Artese, Resp. Uff. Ambiente Prov. Crotone;
 - Dott. Francesco Russo, ARPACAL Dip. Prov. CZ;
 - Dott.ssa Rosaria Chiappetta, ARPACAL Dip. Prov. CS;
 - Dott. Asnora Porcaro, Uff. Comm. Emergenza RSU;
 - Dott. Domenico De Rosa, Uff. Comm. Emergenza RSU.

Voglia inoltre codesto onorevole Tribunale:

- ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. o in subordine 213 c.p.c., alla ASL di Crotone di fornire informazioni sulle indagini tecniche dalla stessa svolta sullo stato di inquinamento del sito Pertusola Sud S.p.a., comprese le analisi dei campioni;
- ordinare all'ENICHEM S.p.a. l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della contabilità industriale e del libro giornale degli ultimi 40 anni di esistenza della Pertusola;

Si chiede ammissione di CTU per la determinazione del livello di inquinamento nell'area e per la quantificazione del danno con i seguenti quesiti:

- 1) accertare il livello di inquinamento dell'intera area interessata, effettuando detto accertamento anche mediante l'applicazione di un modello di dispersione di inquinanti in atmosfera, sulla base dei dati meteorologico disponibili presso l'istituto Idrografico e Mareografico della Regione Calabria e dei dati di camini dei forni di lingottaggio forniti da Syndial, e ciò al fine di individuare e determinare l'area di deposizione degli inquinanti a terra con specifico riferimento alla presenza di solfati la cui origine potrebbe essere di tipo depositivo, ovvero per ricaduta delle emissioni di ossido di zolfo dal cadmio dei forni di arrostimento della blenda (materia prima per la produzione primaria dello zinco);
- 2) accertare il livello di inquinamento delle acque e dei sedimenti marini dell'area prospiciente le discariche utilizzate da Pertusola

Sud, rilevando l'andamento di trasporto dei sedimenti nel flusso delle correnti marine nella direzione nord-sud e, quindi, correlare i dati così ottenuti ai risultati delle investigazioni chimiche effettuate o da effettuare su campioni di sedimenti marini prelevati presso il sito denominato "Nuovo Porto di Crotone";

- 3) accertare ed analizzare lo specifico contenuto delle discariche tombali utilizzate dalla società convenuta nelle zone di arenile limitrofe le aree in cui si svolgeva l'attività industriale (discariche lungo l'arenile e frontalmente all'area dell'impianto con lunghezza di circa 500 metri e altezza di circa 10 m), rilevando la natura e le caratteristiche di tutti i materiali e le scorie ivi depositate;
- 4) accertare le caratteristiche di dette discariche e la loro conformità alle specifiche prescrizioni vigenti all'epoca della loro realizzazione e durante tutto il corso della loro realizzazione;
- 5) accertare che per l'assottigliamento dello strato di argilla nel terreno si è creata una via di trasporto e dilavamento delle ferriti dallo stabilimento industriale Pertusola verso il mare;
- 6) accertare le caratteristiche del forno di trattamento dei residui esistente nel sito di proprietà della società convenuta utilizzato per estrarre maggiori quantità di zinco dalle scorie del processo industriale, nonché cadmio, solfato di piombo, indio, gallio, germanio, argento, rame;
- 7) stabilire se dal detto forno si originavano ulteriori scorie tra cui i silicati, l'arsenico, il cadmio, il cromo, il piombo e l'acido solforico;
- 8) valutare (ove possibile) gli effetti derivati dal fatto che sui piazzali esterni dello stabilimento industriale della Pertusola sud venivano lasciati all'aria aperta senza nessuna precauzione enormi cumuli di materiale inquinante;
- 9) accertare se ed in che misura la contaminazione ambientale a causa delle pregresse attività produttive di Pertusola si è estesa all'area circostante il sito di proprietà della stessa;

Si chiede inoltre CTU tendente ad accettare la possibile influenza di fattori di inquinamento rilevati nella insorgenza ed aggravamento di specifiche patologie (tumori polmonari, tumori della pleura, malattie dell'apparato respiratorio e della cute, silicosi et celere) ricollegabili ai fattori medesimi, accertamento da compiere anche mediante accesso

presso le strutture sanitarie della ASL n. 5 di Crotone e comparazione tra i dati ivi esistenti dei ricoveri e della mortalità per le suddette patologie, rispetto ai dati della media nazionale.

A tal fine si chiede che venga disposta, in ragione di quanto dedotto nelle Osservazioni Critiche alla CTU, la rinnovazione e/o la integrazione della CTU affinché:



1. dicano e/o precisino, i CC.TT.UU., le ragioni per le quali hanno circoscritto l'indagine circa l'estensione, il grado e la natura dell'inquinamento alle sole aree da essi indicate a pagina n. 9 del loro Elaborato;
2. dicano e precisino, i CC.TT.UU., se, considerato quanto da loro stessi affermato circa la via (prevalentemente) eolica di diffusione dell'inquinamento, ritengano (o meno) necessario e/o opportuno estendere l'indagine ed i campionamenti alle aree e/o ai siti meglio indicati al punto n. 3.4 della premessa delle Osservazioni Critiche alla CTU formulate dalla Regione Calabria;
3. dicano e precisino, i CC.TT.UU., se e quali siano le conseguenze, sul piano ambientale, dei rilievi da loro formulati e riportati al paragrafo 6 delle Osservazioni Critiche alla CTU della regione Calabria;
4. dicano e precisino i CC.TT.UU., del tutto indipendentemente da quanto eventualmente previsto nel cosiddetto P.O.B, secondo scienza e coscienza, quali siano gli interventi oggettivamente più appropriati e preferibili al fine di bonificare le aree inquinate;
5. dicano e precisino, in ragione dei quesiti che precedono, i CC.TT.UU. l'ammontare dei costi delle operazioni di bonifica, indicando altresì l'incidenza dell'IVA;
6. dicano e precisino, i CC.TT.UU., la misura e la durata dell'indisponibilità nonché le presumibili perdite patrimoniali derivate, derivanti e/o derivande dal mancato utilizzo (a fini agricoli, industriali e turistici) dei siti e dei terreni inquinati e da sottoporre a bonifica;
7. indichino e precisino, i CC.TT.UU., la sussistenza o meno di studi e/o di leggi scientifiche concernenti la relazione tra le

forme di inquinamento del tipo di quelle rilevate e la diffusione di patologie;

8. dicano e precisino i CC.TT.UU. il danno patrimoniale da riferirsi specificatamente al pregiudizio arrecato alla integrità ed alla salubrità delle aree in quanto tali.

Roma, 15 novembre 2011

Prof. Atto Fabrizio Criscuolo



*Avvocatura dello Stato - Milano
Cz. 1222/2006 - Avv. Damiani
M.D.*



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 10[^] CIVILE – R.G. 67622/04+14805/2006

G.U. DR.SSA GENTILE

UDIENZA DI P.C. DEL 16.11.2011

CONCLUSIONI

per la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, per il **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del Ministro pro-tempore, nonché per il **COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA**, in persona del Commissario Delegato pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.

%%%%%%%%%

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così

GIUDICARE

1 – accertare e dichiarare che la convenuta Syndial S.p.A., in persona del legale rappresentante pm-tempore, è responsabile del

*Avvocatura dello Stato - Milano
Cx. 1222/2006 - Avv. Damiani
M.D.*

danno ambientale descritto nella narrativa dell'atto di citazione nonché degli oneri per la bonifica e il ripristino delle aree interessate dal disastro ambientale;

- 2 - condannare conseguentemente la convenuta Syndial S.p.A. al risarcimento a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'ambiente, in tutte le sue componenti, per i fatti di cui è causa nonché al rimborso a favore dei suddetti degli oneri per la bonifica e il ripristino ambientale per l'importo complessivo di €. 1.900.008.990,88 o di quello minore o maggiore che risulterà in corso di causa, a seguito dell'esperimento dei mezzi istruttori e dell'acquisizione delle risultanze delle indagini tecniche in corso, o, comunque in via equitativa, maggiorato di interassi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto all'effettivo saldo;
- 3 - condannare la convenuta Syndial S.p.A. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria:

- a) si chiede il rinnovo e/o integrazione della relazione dei C.T.U. per le ragioni indicate dalla Regione Calabria nella memoria del 13.11.2009 cui la scrivente difesa si associa;
- b) si chiede, altresì, il rinnovo della relazione di C.T.U. in quanto nelle more è entrato in vigore l'art. 5-bis del d.l. n. 135/2009 che

*Avvocatura dello Stato - Milano
Ct. 1222/2006 - Avv. Damiani
M.D.*

ha modificato i criteri per la quantificazione del danno ambientale;

c) si chiede venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1. vero che l'inquinamento del sito di proprietà della convenuta SYNDIAL spa è fedelmente descritto nelle relazioni della Commissione Scientifica del 30 novembre 2001 e 27 marzo 2002 (doci 10 e 11);
2. vero che lungo l'arenile e frontalmente all'area dell'impianto è stata costruita una discarica con lunghezza di circa 500 m e altezza di circa 10 m in cui sono stati tombati circa 200.000 me di ferriti;
3. vero che per l'assottigliamento dello strato di argilla nel terreno si è creata una via di trasporto e dilavamento delle ferriti dallo stabilimento verso il mare;
4. vero che le acque di risulta del processo industriale sono state scaricate direttamente in mare, senza un preventivo trattamento;
5. vero che nel sito di proprietà della convenuta è stato costruito un forno di trattamento dei residui per estrarre maggiori quantità di zinco dalle scorie del processo industriale;
6. vero che l'attività del forno ha consentito altresì l'ottenimento di cadmio, solfato di piombo, argento e rame;
7. vero che dal forno si originavano ulteriori scorie tra cui

Avvocatura dello Stato - Milano
Ct. 1222/2006 - Avv. Damiani
M.D.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 10^a CIVILE - R.G. 67622/04+14805/2006

G.U. DR.SSA GENTILE

UDIENZA DI P.C. DEL 16.11.2011

CONCLUSIONI

per la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, per il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro pro-tempore, nonché per il COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA, in persona del Commissario Delegato pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.

%%%%%

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così

GIUDICARE

1 - accertare e dichiarare che la convenuta Syndial S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, è responsabile del

*Avvocatura dello Stato - Milano
Ct. 1222/2006 - Avv. Damiani
M.D.*

OBBLIGO

danno ambientale descritto nella narrativa dell'atto di citazione nonché degli oneri per la bonifica e il ripristino delle aree interessate dal disastro ambientale;

2 - condannare conseguentemente la convenuta Syndial S.p.A. al risarcimento a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'ambiente, in tutte le sue componenti, per i fatti di cui è causa nonché al rimborso a favore dei suddetti degli oneri per la bonifica e il ripristino ambientale per l'importo complessivo di €. 1.900.008.990,88 o di quello minore o maggiore che risulterà in corso di causa, a seguito dell'esperimento dei mezzi istruttori e dell'acquisizione delle risultanze delle indagini tecniche in corso, o, comunque in via equitativa, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto all'effettivo saldo;

3 - condannare la convenuta Syndial S.p.A. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria:

- a) si chiede il rinnovo e/o integrazione della relazione dei C.T.U. per le ragioni indicate dalla Regione Calabria nella memoria del 13.11.2009 cui la scrivente difesa si associa;
- b) si chiede, altresì, il rinnovo della relazione di C.T.U. in quanto nelle more è entrato in vigore l'art. 5-bis del d.l. n. 135/2009 che

*Avvocatura dello Stato - Milano
Ct. 1222/2006 - Avv. Damiani
M.D.*



ha modificato i criteri per la quantificazione del danno ambientale;

c) si chiede venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1. vero che l'inquinamento del sito di proprietà della convenuta SYNDIAL spa è fedelmente descritto nelle relazioni della Commissione Scientifica del 30 novembre 2001 e 27 marzo 2002 (docc 10 e 11);
2. vero che lungo l'arenile e frontalmente all'area dell'impianto è stata costruita una discarica con lunghezza di circa 500 m e altezza di circa 10 m in cui sono stati tombati circa 200.000 me di ferriti;
3. vero che per l'assottigliamento dello strato di argilla nel terreno si è creata una via di trasporto e dilavamento delle ferriti dallo stabilimento verso il mare;
4. vero che le acque di risulta del processo industriale sono state scaricate direttamente in mare, senza un preventivo trattamento;
5. vero che nel sito di proprietà della convenuta è stato costruito un forno di trattamento dei residui per estrarre maggiori quantità di zinco dalle scorie del processo industriale;
6. vero che l'attività del forno ha consentito altresì l'ottenimento di cadmio, solfato di piombo, argento e rame;
7. vero che dal forno si originavano ulteriori scorie tra cui

*Avvocatura dello Stato - Milano
Cl 1222/2006 - Avv. Damiani
M.D.*



- i silicati, l'arsenico, il cadmio, il cromo, il piombo;
8. vero che sui piazzali esterni dello stabilimento industriale della Pertusola sud sono stati lasciati all'aria aperta senza alcuna precauzione enormi cumuli di materiale inquinante;
 9. vero che la contaminazione ambientale a causa delle pregresse attività produttive di Pertusola si è estesa all'area circostante il sito di proprietà della stessa;

Si indicano come testi i Signori:

Prof. Saverio Regasto Presidente Commissione Scientifica

Dott. Pietro A. De Paola Componente Commissione Scientifica

Prof. Ing. Gaetano Florio Componente Commissione Scientifica

Dott. Rino Martini Componente Commissione Scientifica

Ing. Francesco Martino Componente Commissione Scientifica

Dott. Roberto Morelli Componente Commissione Scientifica

Prof. Pasquale Scnatore Sindaco Comune di Crotone

Dott. Antonio Marino Vice Sindaco di Crotone

Dott. Franco Milito Responsabile Ufficio Ambiente del Comune di Crotone

21/01/2012 22:03 46796407942
*Avvocatura dello Stato - Milano
Ct. 1222/2006 - Avv. Damiani
M.D.*

Dott. Marnilo Antonio del Comune di Crotone
Ing. Sabino Vetta dirigente del Comune di Crotone
Ing. Franco De Martino Dirigente del Servizio LLPP del Comune di Crotone
Dott. Giuliano Lalli Prefetto di Crotone
Dott.ssa Rosa Bilotta responsabile Ufficio Ambiente ASL n. 5 di Crotone
Dott. Ugo Mezzotero Ispettore ASL n. 5 di Crotone
Dott. F. Menzano Ispettore ASL n. 5 di Crotone
Prof. Carmine Talarico Presidente della Provincia di Crotone
Arch. Nicola Artese responsabile Ufficio Ambiente Provincia di Crotone.

Si chiede inoltre che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c o, in subordine, 213 c.p.c., si chiedano alla ASL di Crotone informazioni sulle indagini tecniche dalla stessa svolte sullo stato di inquinamento del sito Pertusola Sud s.p.a., comprese le analisi dei campioni.

Si chiede che venga ordinata alla SYNDIAL s.p.a. l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della contabilità industriale e del libro giornale degli ultimi 40 anni di esistenza della Pertusola.

Milano 16 novembre 2011.

Avv. Michele Damiani

Avvocato dello Stato

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, citava in giudizio Syndial s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito dall'ambiente e dalla collettività in conseguenza dell'inquinamento riconducibile all'attività industriale svolta nello stabilimento della società in oggetto, nonché alle spese della messa in sicurezza, della bonifica e del ripristino del territorio compromesso, oltre che al risarcimento del danno provocato al bilancio della Regione per l'aumento della spesa sanitaria conseguente al moltiplicarsi di patologie riconducibili all'inquinamento e al risarcimento del danno all'immagine e al rilievo istituzionale della Regione Calabria (R.G. 67662/04).

Successivamente la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del ministro p.t., ed il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, in persona del Commissario delegato p.t., con atto di citazione regolarmente notificato in data 28.02.2006 chiamavano in giudizio la medesima società convenuta per sentirla condannare al risarcimento del danno ambientale in tutte le sue componenti anche in via equitativa (R.G. 14805/06).

Il Giudice, ritenendo le cause connesse ex art 274 c.p.c., in data 19.01.2008 pronunciava la riunione delle stesse in unico giudizio (R.G. 67662/04) e disponeva

1° giudizio
2004

2° giudizio
2006

RIUNIONE
2008

19.01.08

CTU Collegiale, in qualità di controparte; nell'udienza del 3 luglio 2008 venivano formulati i quesiti ai CTU e nominati i Consulenti Tecnici di Parte Syndial. Nella medesima sede la convenuta sottolineava la intervenuta cessazione, a partire dal 30 giugno 2008, della carica di Commissario Delegato e dunque di una delle parti attrici. Il Giudicante riteneva la riferita cessazione dell'Ufficio non idonea a determinare l'interruzione del giudizio, affermando che a tal fine non è sufficiente la materiale dichiarazione di conferma della perdita di capacità della parte come fatto storico e non come fatto dichiarato ai fini processuali del procuratore della parte nei cui confronti l'evento interruttorio si è verificato.

Prima di addentrarsi nell'ambito della ricostruzione storica dei fatti, occorre soffermarsi sulle vicende societarie che hanno coinvolto la società convenuta. Lo stabilimento veniva costruito tra il 1926 e il 1928 dalla Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola s.p.a. la quale con la Rabil-Società Minaria del Predil s.p.a. il 29 luglio 1980 costituiva la Pertusola Sud s.p.a. che veniva poi posta in liquidazione il 31 marzo 1998. Il 31 gennaio 2002 la Pertusola in liquidazione veniva incorporata da Singea s.p.a.; a propria volta il 1° novembre 2002 la Singea in liquidazione veniva incorporata da Enichem s.p.a., la quale dal maggio 2003 ha assunto la denominazione sociale Syndial s.p.a. Risulta dagli atti di causa che la società Holding Italiana Prima è il soggetto giuridico avente causa dalla Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola S.p.a. Con atto di citazione datato il 10 Marzo 2008 la Syndial S.p.a. chiamava in giudizio la Holding

CIVITÀ

Italiana Prima S.p.a. per far sì che in caso di condanna nel presente giudizio la società Holding mantenga indenne Syndial S.p.a. per il periodo di attività industriale tra il 1926 e il 1980, anno in cui è pacifico sia iniziata la gestione da parte dei danti causa di Syndial.

Venendo all'attività della società convenuta, risulta dagli atti di causa che l'attività di estrazione veniva condotta arrostendo in appositi forni, una ganga a base di blenda-solfuro di zinco importata dall'estero. Le scorie, c.d. ferriti, venivano dal 1972 al 1993 trattate termicamente in un forno detto CUBILOT.

Risulta altresì dalle evidenze di causa che nel 1999 la Pertusola in liquidazione sospendeva l'attività a Crotone, tuttavia, permanendo ferriti di zinco dell'attività passata, se ne provvedeva il trasferimento a Porto Vesme.

La Pertusola in liquidazione presentava in data 15 marzo 2000, ai sensi del D.lgs. n. 22/1997, un progetto spontaneo di bonifica del sito, che veniva formalmente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 23 marzo 2000, con l'obbligo di estendere le analisi nelle vicinanze del sito industriale (così come deliberato nella Conferenza dei Servizi del 22 marzo 2000).

In data 28.07.2000 la Pertusola trasmetteva il progetto preliminare per la messa in sicurezza e bonifica del sito industriale Pertusola Sud in Crotone, così come definito dalla Conferenza dei Servizi del 29.06.2000.



)

Il 20 aprile 2001, nel corso di un'ulteriore riunione tenutasi presso l'ufficio del Commissario Straordinario alla presenza anche di rappresentanti della Commissione Scientifica, si autorizzava una seconda fase di indagini determinata all'acquisizione di ulteriori informazioni finalizzate alla caratterizzazione delle aree esterne allo stabilimento (così come prescritto dall'ordinanza ministeriale 1383/2001).

È a questo punto che interveniva l'ordinanza ministeriale 3149/2001 con cui il Ministero dell'Interno incaricava il Presidente della Regione Calabria, in qualità di Commissario Delegato, di elaborare un piano di bonifica e tutte le misure di ripristino necessarie anche in danno di soggetti obbligati esperendo, se necessario, gli opportuni rimedi giudiziali e amministrativi per ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con il ripristino ambientale.

Avverso tale ordinanza ministeriale la Pertusola s.p.a. proponeva ricorso al T.A.R. del Lazio deducendo la falsità dei presupposti della dichiarata emergenza ambientale e contestando l'esistenza delle ragioni di fatto che attribuivano l'esercizio di poteri sostitutivi al Commissario Delegato.

In data 27 dicembre 2001 con l'ordinanza n. 1680 l'Ufficio del Commissario Delegato dava attuazione all'ordinanza ministeriale approvando un progetto preliminare di bonifica e predisponendo un bando di gara che veniva pubblicato in GUCE e GURI il 31 dicembre 2001.



Con ricorso per motivi aggiunti la società convenuta chiedeva al T.A.R. la sospensione del bando di gara. Il T.A.R., con ordinanza del 22 febbraio 2002 n. 1234, rilevato che non si mostravano con chiarezza le ragioni per le quali il progetto proposto dalla società ricorrente risultava essere inadeguato, accoglieva la richiesta di sospensione del bando. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, il Commissario Delegato emanava l'ordinanza 1818/2002 con cui motivava le ragioni tecniche per le quali riteneva il progetto di bonifica presentato da Pertusola Sud non idoneo. La Singea s.p.a. in liquidazione, subentrata nelle more del giudizio a Pertusola Sud, proponeva ricorso per motivi aggiunti contro la suddetta ordinanza. Il T.A.R. con ordinanza cautelare n. 4003/2002 respingeva il ricorso.

In data 8 febbraio 2002 il GIP presso il Tribunale penale di Crotone disponeva il sequestro preventivo dello stabilimento di Crotone della Pertusola Sud per i reati di cui reati relativi alla gestione di rifiuti pericolosi al d. lgs. 22/1997 e agli artt. 674* e 437* del c.p.. Il sequestro è stato poi confermato dall'ordinanza del 27 febbraio 2002 emanata dal Tribunale della Libertà di Crotone che ha rigettato il ricorso per riesame proposto dagli imputati.

In data 29 luglio 2002 l'Ufficio del Commissario Delegato emanava il decreto di accesso n. 1958 con cui si dava ulteriore impulso alla procedura di gara, disponendo l'accesso presso il sito Singea s.p.a. in favore delle ditte invitate a partecipare al bando. Contro tale decreto la Singea s.p.a. proponeva ricorso per motivi aggiunti, che veniva rigettato con ordinanza n. 4932/2002.



In data 20 settembre 2002 l'ASL n.5 di Crotone, ritenuta la presenza di sostanze pericolose per la popolazione, ordinava alla Singea s.p.a. di avviare le opere di demolizione degli impianti e delle strutture dell'ex stabilimento Pertusola Sud di Crotone; la Singea s.p.a. comunicava la sua disponibilità ad uniformarsi alla richiesta della ASL previa autorizzazione del Commissario delegato titolare dei poteri sostitutivi di bonifica dei siti inquinati. Il Commissario Delegato, con l'ordinanza n. 2058 del 1 ottobre 2002, disponeva di obbligare la Singea s.p.a. a provvedere alla messa in sicurezza degli impianti e delle strutture e a trasmettere all'Ufficio del Commissario programma degli interventi. Il 14 ottobre del 2003 l'Ufficio del commissario trasmetteva per l'approvazione al Ministero dell'Ambiente il progetto definitivo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale dello stabilimento dell'area ex Pertusola Sud predisposto dalla società Fisia Italimpianti. Tale progetto veniva esaminato e ritenuto non approvabile nel corso di tre Conferenze di Servizi Istruttorie (2.04.2004; 16.04.2004; 26.04.2004). Con l'OPCM 3645/2008 si dichiarava la cessazione del regime straordinario d'urgenza del Commissario Delegato per il meno delle condizioni richieste dalla legge 225/92. In regime ordinario si invitava il Commissario Delegato a terminare ogni iniziativa posta in essere entro il 30 giugno 2008. In esecuzione di tale ordinanza il Commissario Delegato dichiarava l'avvenuta conclusione in data 3 luglio 2008, delle operazioni di ripresa del possesso da parte di Syndial S.p.a. del sito dell'ex Pertusola Sud di Crotone. In data 30 settembre 2008 la Syndial s.p.a. trasmetteva il "Progetto operativo di bonifica dei suoli e delle acque d



falda delle aree di competenza di Syndial s.p.a.”. Tale progetto veniva istruito dalla Conferenza dei Servizi del 20 ottobre 2008, che ne richiedeva un’integrazione. Il 4 dicembre 2008 Syndial s.p.a. trasmetteva la “Revisione del progetto operativo di bonifica dei suoli e delle acque di falda delle aree di competenza Syndial S.p.A.”; tale progetto veniva esaminato dalle Conferenze dei Servizi del 19.12.2008 e del 09.06.2008. La Conferenza dei Servizi decisoria dell’8 gennaio 2009 deliberava in merito agli interventi di rimozione delle discariche a mare ex Pertusola Sud ed ex Fosfotec, agli interventi di rimozione degli abbancamenti delle ferriti di zinco presso i siti di Chidichini, Contrada Caprara e Tre Ponti nei Comuni di Cassano e Cerchiara e alla realizzazione di una nuova discarica di servizio agli interventi di bonifica. Successivamente il decreto ministeriale del 23 gennaio 2009 approvava come definitive tutte le prescrizioni stabilite nel verbale della suddetta Conferenza dei Servizi decisoria dell’8 gennaio 2009. Il decreto ministeriale del 31 luglio 2009 approvava altresì tutte le prescrizioni stabilite nel verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 23 luglio 2009, tra le quali l’approvazione dei seguenti interventi: rimozione delle discariche a mare ex Pertusola Sud ed ex Fosfotec con il ripristino morfologico delle aree; interventi di rimozione degli abbancamenti delle ferriti di zinco presso i siti di Chidichino, Contrada Caprara e Tre Ponti nei comuni di Cassano e Cerchiara; realizzazione di una nuova discarica di servizio agli interventi di bonifica; studio di fattibilità tecnica-economica-ambientale per la realizzazione di una cinturazione fisica di confinamento fronte mare; intervento di bonifica delle acque di falda; intervento di bonifica dei suoli

(nelle aree ex Pertusola, ex Agricoltura ed ex Fosfotec.

Sulle modalità del ripristino e della bonifica del sito della ex Pertusola Sud si esprimeva anche il Collegio dei CTU appositamente nominato da questo Giudicante in particolar modo in risposta al quesito numero sei di cui si tratterà abbondantemente in motivazione. Nell'udienza del 17.11.2010 i procuratori della Regione Calabria insistevano per ottenere l'integrazione della CTU sparututto in merito all'estensione dell'area di superficie coinvolta dall'inquinamento e oggetto delle operazioni peritali. A tale richiesta si opponevano i procuratori della parte convenuta Syndial S.p.a. Il Giudicante in data 21.12.2010, sciogliendo la riserva, rigettava la richiesta di integrazione istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 16.11.2011.

Motivi della decisione

Fondamentale è chiarire, preliminarmente, la natura e i confini della categoria del danno ambientale e dare conto della sua attuale configurazione alla luce della evoluzione storica dell'ordinamento.

La legge 8 luglio 1986 n. 349 , applicabile al caso di specie, in quanto vigente nel periodo dei fatti di causa, introdusse nel nostro ordinamento la responsabilità aquiliana per il danno all'integrità dell'ambiente; tale legge introdusse una figura di illecito tipico,

configurando così un microsistema giuridico di responsabilità esclusivamente dedicato al bene ambiente e alla sua risarcibilità.

E' imperativo definire con precisione il concetto di bene ambiente; esso si configura come bene di relazione, inteso come sintesi delle singole componenti naturali (flora, fauna, suolo etc...) in costante interazione tra di loro. Posto questo concetto, il danno all'ambiente altro non è che l'alterazione o l'incrinitura degli elementi che concorrono a creare l'ambiente naturale, dovuta ad una condotta inquinante.

Questa ritrovata sensibilità giuridica per il bene ambiente è il frutto di un nuovo pensiero normativo risolto a favore di una emancipazione dell'interesse alla conservazione dell'ambiente.

In passato tale interesse risultava essere pregiudicato dalla presenza di altri valori, parimenti importanti, la cui preminenza era giustificata dal particolare processo storico che vedeva come imprescindibili i valori della proprietà e della iniziativa economica.

L'influenza del diritto comunitario, nonché un'autonoma evoluzione del diritto nazionale, hanno contribuito al progressivo accoglimento di una concezione di ambiente che presupponga la sua dignità ed autonomia.

Infatti possiamo risalire addirittura al 1957, anno di stipulazione del Trattato di Roma istitutivo della C.E.E., per rilevare una cristallizzazione del fine istituzionale consistente in una tutela del patrimonio ambientale che l'integrazione europea si era posta.



La disposizione di cui all'articolo 174 del Trattato citato recita:

"La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- Protezione della salute umana;
- Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale"

Questa disposizione programmatica ed istituzionale ha trovato, in tempi più recenti, una esplicazione in seno ad un atto normativo europeo di rango ordinario con la direttiva 2004/35/CE, la quale fonte ha dato vita, in sede di adattamento da parte del nostro diritto interno, ad un "Testo Unico delle norme in materia di ambiente" (d.lgs. 3 Aprile 2006 n.152), tramite cui il nostro legislatore ha conferito ordine e rigore alla materia ambientale.

Così è definito dall' attuale Testo Unico delle norme in materia di ambiente" (d.lgs. 3

Aprile 2006 n.152 art.300 comma1):

"È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".

Il concetto di danno ivi elaborato trascende il danno ai singoli beni, pubblici o privati, lesi da una condotta inquinante, rilevando come danno ad un bene superindividuale e relazionale.

Tale concezione è riconducibile a qualsiasi fattispecie lesiva, in qualunque forma essa possa essere realizzata, la quale sia tale da produrre una alterazione degli equilibri naturali con conseguente depauperamento del patrimonio ambientale.

Per quanto attiene al rapporto tra la disciplina generale del codice sulla responsabilità civile (artt. 2043 ss.) e la particolar figura di responsabilità sancita dalla legge n.349 citata, si rileva come gli ambiti di applicazione delle medesime siano non coincidenti; infatti tali sistemi possono concorrere, nella loro applicazione, a fronte di una medesima condotta inquinante produttiva di una pluralità di lesioni a beni giuridici differenti: da un lato la lesione del bene ambiente, come sopra ricostruito, darà vita a responsabilità sulla base della legge speciale richiamata; dall'altro, per la lesione di tutte le altre situazioni giuridiche soggettive sarà invocabile il regime ordinario di cui agli artt. 2043 ss.



Si analizza, in particolare, il primo comma dell'art 18 della legge n. 349:

"Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato"

Tale disposizione introduce un sistema di illecito tipico, in quanto si attua una selezione delle condotte inquinanti ai fini dell'integrazione di una responsabilità per danno ambientale; infatti non solo si richiede un fatto imputabile a titolo di dolo ovvero di colpa, ma altresì che la condotta sia posta in essere in violazione di una norma di legge o di regolamento adottato in base alla legge.

Per quanto concerne il profilo della legittimazione attiva, la legge (art 18 comma 3) attribuisce la titolarità dell'azione di responsabilità in capo in primis allo Stato, in particolare in capo al Ministero dell'Ambiente (peraltro istituito dalla medesima legge), in secundis a tutti gli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

Si dà atto, con riferimento al presente giudizio, della sussistenza in capo al Ministero dell'Ambiente, nonché alla Regione Calabria, del presupposto della legittimazione attiva ad esperire azione risarcitoria.

E' opportuno precisare che l'eventuale credito risarcitorio da danno ambientale è di



forma specifica non copre integralmente l'obbligazione risarcitoria, in quanto saranno presenti ulteriori profili di danno risarcibili solo per equivalente.

Non a caso, il comma 6 dell'art.18 sancisce che il giudice, nell'ambito della liquidazione del danno, debba tenere conto altresì dell'intensità del dolo, del grado della colpa, nonché del profitto conseguito dal trasgressore; questo porta a desumere che, in linea con i criteri di valutazione della responsabilità penale (art.133 c.p.), la liquidazione del danno non prenda in considerazione esclusivamente il ripristino dello status quo ante (eliminazione del danno dal mondo giuridico) ma ricomprenda profili sanzionatori - punitivi.

Per quanto attiene l'ingiustizia del danno, si rileva la diversità della fattispecie di cui all'art.18 rispetto al modello generale di responsabilità aquiliana di cui all'art 2043 c.c. ; infatti mentre quest'ultimo richiede espressamente la violazione di una situazione qualificata giuridicamente, il disposto di cui all'art. 18 non contempla tale requisito, concentrandosi esclusivamente sull'antigiuridicità della condotta.

Da questo si inferisce che il legislatore del 1986 abbia inteso perseguire dei fini di tutela aventi ad oggetto un bene giuridico tutelato ai più alti gradi della gerarchia normativa (artt. 2, 9 32 Cost.) e la cui eventuale violazione sia ex se patologica rispetto ai valori condivisi dal corpo sociale.

Contestualmente, però, lo stesso legislatore richiede che la condotta illecita presupponga



titolarità del solo Stato (art.18 comma 1) che lo esercita congiuntamente attraverso la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell' Ambiente ed al Commissario all' uopo delegato, preposto alla protezione e tutela dell' ambiente.

La Regione Calabria ha diritto al risarcimento non del danno ambientale in sé ma degli eventuali danni da esso derivati.

Altro problema riguarda la legittimazione passiva di Syndial . Sul punto si osserva :

- a) che la convenuta è direttamente responsabile (come risulta dalla CTU) di azioni inquinanti fino all' ultimo periodo di tempo della produzione ;
- b) che dal 1980 essa è diventata il successore a titolo universale del precedente proprietario , subentrando nella stessa posizione. Essa si è fatta carico fin dall' inizio della situazione inquinate esistente e doveva da subito provvedere alla sua eliminazione

Un ulteriore profilo di novità della legge n.349 inerisce il regime dell'obbligazione risarcitoria: il comma 8 dell'art 18 dispone, infatti, che il giudice debba in via prioritaria disporre, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condannando quindi il danneggiante ad una reintegrazione in forma specifica; tale onere, data la natura del bene giuridico oggetto di tutela, può estrinsecarsi nell'attuazione ex post di tutte le misure idonee e necessarie alla restaurazione dell'equilibrio naturale precedentemente turbato.

Però è opportuno sottolineare che, nella maggioranza dei casi come la produzione di un danno all'ambiente porti a conseguenze ineliminabili; infatti l'eventuale risarcimento in



un profilo di colpevolezza da verificarsi sulla base del dato normativo positivo, costituendo così un elemento qualificante la fattispecie di responsabilità.

Alla luce delle argomentazioni di principio sopra esposte, si procede alla ricostruzione ed alla valutazione dei fatti di causa, sulla base dei mezzi probatori addotti in seno al presente giudizio; in particolare ci si ricondurrà alle risultanze della C.T.U. collegiale disposta da questo Giudicante, debitamente confrontata con le opinioni espresse dagli esperti nominati dalle parti.

Venendo alla ricostruzione dell'attività industriale effettuata nel sito della Pertusola Sud, si rileva come l'estensione dell'area su cui lo stabilimento è situato è pari a circa 774 ha, dispiegantisi lungo la costa, a circa due km a nord-ovest del centro abitato di Crotone, su di un terreno che degrada dolcemente verso il mare con una pendenza media del 5% circa. Risulta che nello stabilimento industriale veniva realizzata un'attività di estrazione e di lavorazione dello Zinco, costituenti l'oggetto dell'impresa, e come tale attività sia sempre stata caratterizzata dalla produzione di "ferriti", il cui smaltimento costituisce la principale fonte di inquinamento lamentata dagli attori.

Inoltre il consulente evidenzia che l'attività metallurgica e chimica svoltasi presso lo stabilimento si è realizzata mediante l'utilizzo di tecnologia impiantistica tra le più avanzate e corrispondenti al modello "BAT" (acronimo di Best Available Technique).

Per quanto riguarda l'abbattimento delle polveri i sistemi adottati erano sufficientemente



adeguati; il collegio dei C.T.U. non ha invece riscontrato corrispondente ed avanzata tecnologia per quanto riguarda l'aspetto della manipolazione e dello stoccaggio delle scorie di produzione c.d. "ferriti di Zinco" e neanche nell'abbattimento degli inquinanti secondari quali quelli provenienti dalla produzione collaterale di acido solforico.

I prelievi del 2001/2004, nell'area interna allo stabilimento, mostrano senza ombra di dubbio un inquinamento ingentissimo negli strati superficiali del terreno, a causa dei metalli pesanti. Tale inquinamento non si riscontra negli strati più profondi del terreno a dimostrazione che il cumulo dei materiali risale ai tempi più recenti, infatti se l'inquinamento maggiore fosse antico si sarebbero rinvenute percentuali ben più alte a profondità notevoli.

Per contro, come attestato dalla C.T. disposta da parte convenuta, l'attività di lavorazione avviata dalla Pertusola Sud dal 1928 al 1999 presentava notevoli problematiche per quanto riguarda lo smaltimento delle ferriti, residuo della lavorazione industriale dello Zinco. Il problema relativo allo smaltimento delle ferriti di Zinco riguardava, prima di tutto, la quantità che di queste ferriti si produceva come scoria per ogni tonnellata di prodotto finito, in più la quantità di metalli pesanti presenti in queste ferriti (Cadmio, Piombo, Arsenico) costituivano materiale a potenziale inquinante altissimo.

Dal 1972 al 1993 le ferriti venivano smaltite nel forno Cubilot. L'utilizzo del forno Cubilot ha consentito, oltre ad evitare il continuo accumulo delle ferriti, anche la



riduzione dello stoccaggio da 350.000 tonnellate, a 3.500 tonnellate. E' necessario escludere, comunque, che lo smaltimento delle ferriti tramite l'impiego del forno Cubilot risulti essere la tecnologia di smaltimento a più basso impatto ambientale, tale da dissipare completamente l'incidenza inquinante degli elementi stoccati. Infatti le scorie prodotte con questa tecnica non risultano inerti a causa del mancato raggiungimento di temperature sufficientemente elevate, idonee quindi alla neutralizzazione di qualsivoglia rischio inquinante. Infatti, a seguito delle due campagne di caratterizzazione del 2000 (Consorzio Basi) e del 2006 (Italimpianti) all'interno dello stabilimento risulta come:

i livelli di contaminazione sono stati accertati negli strati di terreno fino a 3 metri per tutti i metalli e fino a 10 metri per il cadmio (i campioni prelevati a profondità maggiori sono risultati non contaminati).

In conclusione, le superfici di terreno con valori che superano le CSR nei primi due livelli (fino a 3 metri dal piano di campagna) variano da 15 ha (Pb, livello 2) a più di 40 ha (Cd, livello 1).

I volumi associati sono di circa 640.000 m³ nel livello 1 (0-1,5 m) e 500.000 m³ nel livello 2 (1,5-3 m). Nei primi tre metri dell'area dello stabilimento si trova quindi più di 1 milione di m³ di terreno che supera le CSR in evidente violazione dei valori limite espressi nelle tabelle del D.M. legge 471/99. Per quanto riguarda le acque di falda è emerso che l'inquinamento della prima falda dia caratterizzata dalla presenza di cadmio,



tallio, manganese, zinco e solfati.

In risposta al quesito tre i C.T.U. hanno rilevato come l'area limitrofa allo stabilimento,
sia stata interessata da fenomeni di propagazione e deposito di materiale inquinante
disperso, prevalentemente per via eolica.

In particolare per quanto la discarica a mare, a seguito dei numerosi carotaggi e della
analisi di un cospicuo numero di campioni di terreno, si evince la presenza di
concentrazioni molto alte di arsenico, cadmio, mercurio, piombo e zinco; il livello di
questi materiali risulta essere esorbitante i limiti indicati delle tabelle di cui al D.M.
471/99.

Con riferimento all'area archeologica, il collegio dei consulenti ha preso in considerazione i lavori di indagine eseguiti tra il 2003 e il 2004 dal Comune di Crotone in collaborazione con l'agenzia ARPACAL. Il superamento dei limiti prescritti ha riguardato prevalentemente l'elemento dello zinco, ma ha coinvolto anche altri materiali come il cadmio. Le osservazioni sul punto di parte convenuta consentono di evidenziare come l'indagine svoltasi a seguito della campagna promossa dal comune di Crotone e da ARPICAL sia in contrasto con la c.d. best practice internazionale invalsa in seno alla comunità scientifica internazionale. Infatti le linee guida seguite da tali enti pubblici non prevedono affatto, che al superamento di uno standard di qualità o comunque di un limite si debba procedere alla rimozione dei sedimenti ma prevedono, semplicemente, che la strategia di intervento da adottare sia prevista da un'apposita analisi di rischio.


Con riguardo all'inquinamento dell'area archeologica la stessa memoria tecnica di parte
evidenzia come i superamenti osservati nel suolo, non siano compatibili con deposizioni
derivanti da propagazioni eoliche; inoltre le concentrazioni di materiali inquinanti al
suolo, stimate dal modello matematico Environ e denominato modello di calcolo ISC (
calcolo delle concentrazioni in aria e deposizioni di materiali), derivanti dalle
immissioni riscontrate nel periodo 1980-1999, 1991-1999 sono molto inferiori a quelle
effettivamente riscontrate nel corso delle caratterizzazioni. Le concentrazioni massime
stimate risulterebbero addirittura trascurabili e ben inferiori all'1% del valore emerso a
valle delle indagini di caratterizzazione.

In risposta al quesito numero quattro, il collegio peritale sancisce che, contrariamente a quanto dichiarato dalla società Syndial, anche dopo l'esaurimento della discarica,
collocabile temporalmente al periodo intercorrente tra il 1970 e il 1980, è avvenuta
un'ulteriore dispersione eolica di materiali inquinanti, nonché la prosecuzione della
contaminazione dei suoli non protetti da vasche impermeabili, almeno fino alla
conclusione dell'anno 1996.

Emerge dalle evidenze istruttorie quanto complessa e dettagliata sia stata l'indagine effettuata dai vari enti e consulenti coinvolti ai fini di una determinazione quantitativa e qualitativa dell'entità dell'evento inquinante che ha caratterizzato l'attività industriale fino al 1999.

Occorre quindi valutare le allegazioni probatorie addotte dalle parti nel presente giudizio



e pronunciarsi sulle domande proposte. Si considera fornito di prova il fatto storico consistente nell'avvenuta dispersione e deposito di materiali di scarto, risultato della lavorazione industriale, c.d. ferriti, presso il polo industriale di Pertusola sud, nonché in seno ad alcune aree limitrofe a detto polo, id est area archeologica della antica Kroton, ed alla parte di litorale riconducibile alla posizione della discarica a mare.

E' chiaro, altresì, che l'alterazione della composizione fisiologica dei terreni su cui insistono le aree suddette, sia riconducibile con alto tasso di probabilità eziologica, allo stoccaggio realizzato nel corso dell'attività produttiva. Tale attività di stoccaggio è stata condotta, nel corso degli anni, attraverso l'applicazione di tecniche e metodi differenti; ricostruendo sinteticamente tale evoluzione, si individua un primo periodo (compreso fra il 1926 e il 1972) in cui le ferriti di scarto venivano semplicemente accumulate all'interno di vari punti dell'area dello stabilimento in cui, peraltro, risultano le maggiori concentrazioni di metalli inquinanti proprio a causa della mancata impermeabilizzazione di suddette aree. Il secondo periodo rilevante, (compreso tra il 1972-1993), è caratterizzato dall'utilizzo di una nuova tecnologia, consistente nel forno Cubilot, in seno al quale l'attività di smaltimento di ferriti era posta in essere attraverso la combustione a determinate temperature delle scorie prodotte; tale metodo, conforme agli standard di tecnologia invalsa a quell'epoca, consentiva un più sicuro trattamento dei materiali di risulta dell'attività industriale nell'ottica della contrazione del rischio inquinante. Risulta, altresì, che quella che all'epoca sembrava la soluzione più idonea a



neutralizzare la minaccia dell'inquinamento, fisiologicamente connesso all'attività industriale, risultava, invece, essere non del tutto esente da incidenza, anche significativa, rispetto alla integrità dell'ambiente circostante; infatti lo smaltimento attraverso il forno non implicava un'assenza di dispersioni dei materiali metallici, poiché essi erano comunque prodotti e trasportati per via eolica verso le località limitrofe al polo. L'ultimo periodo che si prende in considerazione (compreso fra il 1993-2003) è caratterizzato da un'attività di stoccaggio che presenta elementi di rischio inquinamento affatto ridotti; risulta che il trasferimento delle ferriti accumulate nelle adiacenze del sito Pertusola Sud alla discarica di Portovesme avveniva con procedure che non garantivano la totale sicurezza nel trasporto delle stesse ferriti, le cui polveri potevano essere oggetto di dispersione eolica.

A questo punto emerge come la portata e l'estensione dell'inquinamento siano direttamente proporzionali alla quantità e modalità dei residui di lavorazione stoccati: l'area interna allo stabilimento Pertusola Sud risulta quella maggiormente interessata dai fenomeni di inquinamento, considerando la gravità delle infiltrazioni dei materiali nocivi all'interno del suolo e della falda acquifera sottostante, come attestato dal superamento degli indici di valore massimo indicati nelle tabelle di cui al D.M. 471/99. Infiltrazioni similari si sono registrate nell'ambito di alcune aree limitrofe al sito, segnatamente l'area archeologica dell'antica Kroton, e nella discarica a mare. Tali fenomeni inquinanti, però, differiscono da quello che ha riguardato l'area dello stabilimento industriale sotto



più profili; prima di tutto la modalità di diffusione è tipo eolico, cosa che ha determinato una concentrazione in quantitativi minori dei metalli pesanti presenti nel suolo dell'area archeologica e di quella della discarica a mare. Come risulta dalla consulenza tecnica disposta da questo Giudice, i livelli di superamento dei limiti prescritti (CSC industr.) nella zona della discarica a mare sono pari, per l'Arsenico, a 50 mg/kg, per il cadmio a 15 mg/kg, per il mercurio 600 mg/kg, per il piombo 1000 mg/kg, per lo zinco 1500 mg/kg. In definitiva, nella discarica a mare i consulenti tecnici ritengono si trovino circa 350.000 m³ di terreno in cui vi è il superamento degli indici prescritti. Nell'area archeologica gli stessi rilevano una superficie pari a 55 ha (circa il 70% dell'area) in cui si è manifestato un superamento dei limiti prescritti per quanto concerne la presenza di zinco; inoltre rilevano un'estensione di 22 ha (pari a circa il 28% dell'area) interessata da un superamento dei limiti prescritti per quanto attiene la presenza del metallo Cadmio. In riferimento alle indagini condotte sulla area della fascia costiera il collegio peritale ha evidenziato una contaminazione "modesta" da metalli pesanti, prevalentemente riguardante la porzione meridionale dell'area indagata, per effetto delle correnti marine le quali, probabilmente, avranno determinato un trasporto dei materiali verso il punto più a sud di tale porzione di costa.

Alla luce di quanto sopra esposto, si afferma sussistere la responsabilità extracontrattuale della convenuta società Syndial SPA per danno ambientale conformemente all'art 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349.



Si considera provato l'evento dannoso alla luce delle risultanze delle analisi eseguite presso i luoghi, in relazione ai limiti di concentrazione dei metalli inquinanti sopra indicati, come emerge dalle tabelle di cui al D.M. 471/99.

Più specificatamente, risulta chiaro, che l'inquinamento del suolo riguarda in maniera preponderante l'area corrispondente al polo industriale e che i fattori inquinanti abbiano interessato altresì alcune specifiche aree limitrofe, quali il sito archeologico denominato "antica kroton" ed il tratto di costa adiacente il sito industriale; è opportuno però precisare che il tratto di costa è stato interessato in maniera meno rilevante dalle immissioni dei materiali metallici di cui sopra, come risulta dalle minori concentrazioni riscontrate dalle analisi effettuate.

Quanto al sito archeologico la CTU ha riscontrato dati d' inquinamento ed indicato i costi di eliminazione non previsti dal POB

Si rileva , quindi, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'esercizio di attività industriale da parte della convenuta società Syndial SPA abbia integrato delle violazioni di norme specifiche di legge poste a tutela del bene ambiente, e che tali violazioni risultino essere determinanti ai fini della imputazione di un titolo di colpa specifica in capo alla suddetta convenuta.

Tale conclusione conduce questo giudicante a dichiarare sussistenti i requisiti attinenti alla condotta ai fini della configurabilità della fattispecie generale di illecito contemplata



dall'art 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

Con riguardo ai profili soggettivi della responsabilità, escludendo il carattere doloso
della condotta tenuta dalla convenuta, va affermato sussistente l'elemento della colpa.

Infatti dalle risultanze della CTU (vedasi risposta al quesito 5) appare chiaro che le tecnologie adottate fin dagli inizi, relative allo stoccaggio dei materiali di scarto della produzione, non fossero idonee a scongiurare ripercussioni negative sull'ambiente circostante; pur non essendo direttamente imputabile alla società convenuta la mancata adozione *ab origine*, fino alla effettiva acquisizione della disponibilità del sito, delle opportune tecnologie atte a minimizzare l'impatto ambientale dell'attività industriale, va affermato che tale società avrebbe dovuto tempestivamente, immediatamente dopo la acquisizione della titolarità dell'impresa, provvedere ad adottare tutte le misure necessarie al fine di impedire il perpetuarsi del fenomeno inquinante, nonché a regolarizzare gli impianti precedentemente installati; in particolare la convenuta avrebbe dovuto procedere a degli interventi di bonifica per rimuovere gli effetti dell'inquinamento precedente in modo da reintegrare la salubrità dei luoghi, fino a quel momento compromessa, così da riportare i livelli di concentrazione di sostanze metalliche entro i livelli prescritti dalla normativa di riferimento.

Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno all'immagine subito dalla attrice
Regione Calabria, essa è da rigettare.

164

Le allegazioni di parte attrice riguardo alla idoneità della condotta tenuta dalla convenuta a cagionare siffatto danno rendono non affermabile una responsabilità in capo a quest'ultima; infatti risulta del tutto non provato che la condotta inquinante abbia cagionato un danno all'immagine.

Per vedersi riconosciuto un danno all'immagine, non basta affermare che la sua risarcibilità derivi *ex se* dalla condotta del danneggiante, ma innanzitutto è necessario che il danneggiato provi che si sia effettivamente verificato un danno vero e proprio, inteso come presupposto logico per l'affermazione di una responsabilità; la mancanza di una qualsiasi allegazione da parte attrice sulla esistenza del danno, rende impossibile a codesto giudicante affermare una responsabilità della convenuta ex. art 2043 c.c.

Si rileva, in ogni caso, il non assolvimento, da parte della attrice Regione Calabria, dell'onere della prova prescritto dall'art 2697 c.c.; non è supportato dal alcun elemento probatorio, il nesso causale tra la condotta della convenuta società Syndial e il supposto danno all'immagine subito dalla stessa attrice.

Va rigettata inoltre la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla attrice Regione Calabria in conseguenza dell'aumento delle spese sanitarie dovuto al supposto incrementarsi di patologie eziologicamente riconducibili all'espletamento della attività industriale presso il sito di Pertusola Sud.

Non sono infatti configurabili i presupposti di cui all'art 2043 c.c. relativamente al



profilo dell'ingiustizia del danno; parte attrice, segnatamente, invoca in questa sede una tutela risarcitoria relativa ad un danno meramente patrimoniale che si suppone dovuto alla lesione del diritto alla salute di terzi, in questo caso gli abitanti della zona interessata dalla attività inquinante.

Trattasi delle conseguenze patrimoniali negative che la Regione attrice avrebbe subito a causa della lesione del bene giuridico salute di titolarità dei suoi abitanti; quindi la lesione di una situazione giuridica soggettiva, necessaria per la qualificazione del danno come ingiusto e quindi per la imputabilità di un titolo di responsabilità aquiliana, afferisce non la Regione Calabria bensì i singoli terzi cui appartiene il bene salute supposto leso.

Ciò premesso, non appare provato il nesso causale tra la condotta della convenuta Syndial e l'aumento delle spese sanitarie lamentato dall'attrice; infatti, secondo quanto si evince dai mezzi di prova dedotti, non può affermarsi che l'aumento di alcune specifiche patologie, implicanti un maggior esborso per l'Erario regionale, sia eziologicamente da ricondurre alla dispersione, sotto varie forme su indicate, di sostanze nocive alla salute di risulta rispetto alla attività industriale.

Quindi l'allegazione che siffatto aumento delle patologie sia da ricondurre esclusivamente alla causa indicata da parte attrice è del tutto indimotstrata, ben potendo tale aumento essere il prodotto di altri fattori, differenti e non afferenti alla attività industriale in oggetto.




Ricollegandoci a quanto sopra argomentato in tema di determinazione delle prestazioni prescrittibili alla società convenuta per adempire alla obbligazione risarcitoria da responsabilità ambientale, si ricorda che ex art. 18 comma 8 della legge 349/1986 il giudice ha il dovere di disporre prioritariamente il risarcimento in forma specifica in subordine liquidare, per equivalente, l'ulteriore maggior danno non coperto dall'obbligazione di ripristino.

Nel caso di specie, si rileva come fra le parti, in sede stragiudiziale, sia intervenuto un accordo relativo ad un piano di bonifica dei luoghi colpiti dai fenomeni inquinanti, denominato "POB"; tale piano risulta contenere tutte le misure necessarie e congrue al fine di rimuovere integralmente e definitivamente la conseguenze dannose ascrivibili all'attività inquinante sopra descritta.

L' idoneità del POB emerge chiaramente dalla relazione del CTU sub punto 8 in risposta al quesito 6, attinente alla sintesi nonché alla valutazione economica degli interventi di bonifica previsti dalla stipulata convenzione.

Il giudice, quindi, nel momento in cui dovrà ordinare alla convenuta il ripristino ex art.18, riterrà che le modalità di adempimento a tale obbligazione risarcitoria debbano seguire quanto disposto e previsto dal POB.

Appare opportuno, richiamare in questa sede i punti salienti della CTU che sono i seguenti:



I prelievi del 2001/2004, nell'area interna allo stabilimento, mostrano senza ombra di dubbio un inquinamento ingentissimo negli strati superficiali del terreno, a causa dei metalli pesanti. Tale inquinamento non si riscontra negli strati più profondi del terreno a dimostrazione che il cumulo dei materiali risale ai tempi più recenti, infatti se l'inquinamento maggiore fosse antico si sarebbero rinvenute percentuali ben più alte a profondità notevoli.

Quello che non è più riscontrabile da analisi chimico-ambientali è il danno alla salute dei lavoratori a causa delle emissioni di SOx.

Le scorie CUBILOT, prodotte dal riprocessamento delle ferriti, non sono inerti (come invece furono dichiarate ai fini della loro rivendita come materiali da costruzione) soprattutto una volta interrate: il contatto con un suolo aggressivo chimicamente e/o biologicamente può dar luogo ad un attacco acido tale da causare rilascio di metalli tossici.

Le valutazioni sui quantitativi di ferriti stoccate, presenti nel documento Environ 2007, fanno riferimento solamente alle ferriti umide; la mancanza di documentazione sulle ferriti secche, fa sì che i quantitativi totali di ferriti risultino molto più elevati di quelli indicati nella relazione Environ. Su questo equivoco nelle stime si gioca una differenza di quasi 250.000 ton di ferriti.

Nel 1999 la Pertusola in liquidazione sospende l'attività a Crotone, tuttavia permangono ferriti di zinco dell'attività passata di cui si sta provvedendo al trasferimento a Portovesme.

Lo scenario presentato da Environ 2007 risulta fuorviante perché vuol fare credere che dal 1993 in poi è stato risolto il problema dello stoccaggio delle ferriti di zinco, mentre – dal 1994 fino all'anno 2001 incluso – ne risulteranno continuamente stoccati ingenti quantitativi.

Il piazzale di stoccaggio è stato impermealizzato solo nel 1996, pertanto in tutto il periodo antecedente (dal 1980 al 1996) sono state stoccate una media di 50/150.000 ton all'anno che sono andate ad aggravare l'inquinamento prodotto negli anni precedenti.

In conclusione per ciò che concerne il quesito 1 la ricostruzione storico-cronologica è molto diversa da quella presentata da Syndial. Il periodo 1993-1999, che veniva presentato come "pulito", ha invece evidenziato stocaggi medi consistenti all'interno dello stabilimento, sia di ferriti di zinco che di scorie Cubilot. L'inquinamento da ferriti è quindi continuato negli anni '90, mentre quello da scarichi liquidi, che sicuramente hanno danneggiato l'ambiente marino, dovrebbe essersi fermato nel 1985, con il conferimento ad impianto di depurazione consortile.



Dalla CTU: quesito n. 2

- Accertare, con riferimento al suolo e alle acque di falda, la sussistenza dell'inquinamento riferibile all'attività di estrazione dello zinco e dei trattamenti dei residui

Per quanto riguarda le acque sotterranee è emerso che l'inquinamento della prima falda è dovuto essenzialmente alle seguenti sostanze: cadmio, zinco, tallio, manganese e solfati.

Per quanto riguarda i terreni, la contaminazione è stata accertata diffusamente in tutta l'area dello stabilimento, con particolare attenzione ai vari focolai di contaminazione in particolari settori dello stabilimento (ed. es. ex depositi di ferriti e gessi, ex impianto di recupero cadmio).

I livelli di contaminazione sono stati accertati negli strati di terreno fino a 3 metri per tutti i metalli e fino a 10 metri per il cadmio (i campioni prelevati a profondità maggiori sono risultati non contaminati).

In conclusione, le superfici di terreno con valori che superano le CSR nei primi due livelli (fino a 3 metri dal piano di campagna) variano da 15 ha (Pb, livello 2) a più di 40 ha (Cd, livello 1).

I volumi associati sono di circa 640.000 m³ nel livello 1 (0-1,5 m) e 500.000 m³ nel livello 2 (1,5-3 m). Nei primi tre metri dell'area dello stabilimento si trova quindi più di 1 milione di m³ di terreno che supera le CSR.

Dalla CTU: quesito n. 3

- Misurare l'estensione della contaminazione di tutta l'area circostante il sito industriale, compresa la c.d. area archeologica e l'area della fascia costiera
- Accertare il contenuto dell'area "discarica" sita nella zona di arenile limitrofa all'area propriamente industriale

Nell'area archeologica è stato rilevato, per lo zinco, il superamento delle CSC (residenziale, 150 ppm) nel 70% dei campioni superficiali (0-0,5 m), corrispondenti a circa 55 ha. Per il cadmio è stato rilevato il superamento delle CSC (residenziale, 2 ppm) nel 30% di campioni superficiali (0-0,5m), corrispondenti a circa 20 ha.

DR



Il CTU ritiene ragionevoli l'ipotesi presentata da Environ, che ritiene dovuta al vento la dispersione delle ferriti di zinco stoccate nei piazzali della parte Nord dello stabilimento fino all'area archeologica.

Per quanto riguarda la fascia costiera, le analisi tossicologiche risultano tutte negative e non si riesce a trovare nei sedimenti marini una chiara correlazione con gli elementi caratterizzanti le ferriti di zinco, come invece si è visto nei terreni dello stabilimento. Probabilmente neppure un approfondimento delle indagini a dieci anni di distanza potrebbe aiutare ad avere un quadro più preciso della situazione e pertanto i CTU non ritengono giustificata la richiesta di parte convenuta di dragare i fondali marini prospiciente il sito ex Pertusola.

Per quanto riguarda l'area "discarica" sita nella zona di arenile limitrofa all'area propriamente industriale, i campioni hanno rilevato una composizione molto simile ai primi due livelli dei carotaggi interni allo stabilimento, circa 350.000 mc di terreno superano le CSR a Cd ed As. È quindi chiarissimo che esiste una correlazione stretta tra le caratteristiche chimiche dei residui di lavorazione della Pertusola e le caratteristiche dei terreni contaminati trovati sia all'interno dello stabilimento che all'esterno (discarica a mare e, in parte, area archeologica).

Dalla CTU: quesito n. 4

- Indicare le possibili vie di diffusione degli inquinanti e la loro rilevanza causale

Le principali vie di diffusione riscontrate sono l'immissione diretta nei suoli e la via eolica.

Ciò che merita di essere rilevato è la cronologia. Nel periodo 1990-2003, dopo la fine del trattamento nel forno Cubilot, si è riscontrata la maggior quantità di ferriti e scorie riscontrate nello stabilimento, assieme al continuo rimescolamento dei cumuli di ferriti. Anche la discarica, che secondo Syndial si è esaurita tra il 1970 e il 1990, è stata utilizzata anche dopo, fino al 2003, causando la potenziale dispersione eolica, ma anche, almeno fino al 1996, la continua contaminazione dei suoli non ancora protetti da vasche impermeabili.

Dalla CTU: quesito n. 6

- Pronunciarsi sugli interventi e i costi necessari per riportare entro valori limiti accettabili le concentrazioni di inquinanti nelle aree



inquinate per rimuovere, se possibile, le conseguenze dell'inquinamento

Il contenuto del POB approvato in data 31.07.2009 a seguito della Conferenza dei Servizi prevede:

1. realizzazione di una discarica nella località Giammiglione
2. Realizzazione/integrazione di un sistema di sbarramento idraulico da operare sulle acque di falda
3. Rimozione completa della discarica a mare
4. Rimozione di alcuni manufatti presenti nell'area (vasche ferriti e zona gessi)
5. Opere di impermeabilizzazione di superfici dello stabilimento per garantire la chiusura di percorsi di contaminazione

Il lavoro di stima per la risposta al quesito n. 6 terrà conto dei dati del POB.

Relativamente agli interventi sulle acque di falda del punto 2 i CTU ritengono che lo sbarramento idraulico possa dare i risultati sperati, per un costo di € 1.158.960; nel caso in cui il sistema di sbarramento idraulico non venisse efficacemente realizzato si deve progettare l'intervento con una MISP (messa in sicurezza permanente) tramite uno sbarramento fisico per l'importo di € 22.205.913.

Una volta emunte, le acque di falda devono essere trattate prima del loro scarico a mare con costi pari a € 6.026.380 per la realizzazione del TAF (trattamento acque di falda).

Per quanto riguarda i punti 3 e 5 i CTU concordano nella rimozione totale della discarica prevista dal POB, per un totale di € 57.033.374, in cui è ricompreso anche il costo di trasporto e smaltimento nella discarica di servizio di Giammiglione.

Per quanto riguarda il punto 4 il collegio di CTU prevede due ipotesi per le opere di scotico delle aree superficiali: l'ipotesi A prevede il trasferimento, lo scarico e la compattazione nella discarica di Giammiglione con un costo di € 3.519.782, l'ipotesi B prevede il trasferimento e lo smaltimento in un impianto esterno autorizzato con un costo di € 4.637.624. Per quanto concerne la rimodellazione della zona gessi l'ipotesi A prevede un costo di € 3.177.719, l'ipotesi B € 10.271.606. Per quanto riguarda la rimodellazione delle vasche ferriti l'ipotesi A € 1.041.600, l'ipotesi B € 1.549.222. La differenza tra ipotesi A e B è data dalla realizzazione o meno della discarica di Giammiglione.

Infine, la bonifica dell'area archeologica, non prevista dal POB, tramite tecnica di fitodepurazione, è stimata dai CTU per € 46.200.000.

Concludendo, il collegio ritiene abbastanza attendibile la stima di € 153.145.892 prevista nell'ipotesi A, vale a dire nel caso di costruzione di discarica di servizio con sbarramento idraulico. Gli interventi di bonifica come previsti dal POB approvato prevedono una durata di una quindicina d'anni. Tali tempi sono ritenuti dai CTU congrui per la tipologia di intervento.

L'ipotesi B prevede dei costi minori pari a € 130.774.695 e limita le conseguenze dell'inquinamento del sito, però ha l'inconveniente di ripristinare solo parzialmente la fruibilità delle risorse ambientali.

Conclusioni: l'impianto che utilizza la torcia al plasma, specialmente nella sua versione evoluta, per ctp rappresenta senza dubbio la soluzione migliore per ottenere il risanamento ambientale dell'area in esame. Infatti la tecnologia al plasma è un sistema di smaltimento dei rifiuti che avvalendosi dell'utilizzo della torcia al plasma e quindi di un funzionamento che produce elevatissime temperature, inertizza i materiali bruciati rendendoli idonei all'utilizzo in edilizia. Da questo processo si generano fumi di scarico che, se trattati, si trasformano in energia elettrica vendibile, vapore che può essere convertito in energia e metanolo, che può essere impiegato per il funzionamento del sistema o venduto come combustibile. Dall'applicazione della suddetta tecnologia di recupero dei fumi e del gas si ottiene che lo scarico nell'atmosfera non è nocivo.

Dalla CTU: quesito n. 7

- Pronunciarsi in ordine alla natura dell'inquinamento dei sedimenti in fascia costiera
- Fornire elementi rispetto alla riconducibilità causale alle attività di Syndial e agli effetti

Come già specificato nel quesito n. 3, la mancanza di dati evidenti e adeguatamente documentati non permette di evidenziare riferimenti certi alle attività della ex Pertusola e quindi alla ricostruzione del nesso di causalità.

Dalla CTU: quesito n. 8

- Esprimersi in ordine alla possibilità di riutilizzo dell'area industriale e di quella archeologica

Se la bonifica prevista nel POB avrà effettivamente corso, l'area industriale e i dintorni ritorneranno ad essere fruibili, senza limitazione d'uso per i cittadini.

Il POB è stato dunque approvato e concordato tra la Syndial e lo Stato Italiano e la

convenuta è certamente tenuta ad adempiere questo piano di risanamento.

L' art 5 della Direttiva CEE è efficace e dispiega i suoi effetti nel giudizio in corso, stante la sua cogenza. Ne consegue che Sindyal oltre ad essere tenuta all' esecuzione deve essere condannata al risarcimento del danno ambientale residuo.

Tra questi danni va riconosciuto il danno all' ambiente non ricompreso nel POB (sito archeologico) relativamente al quale, la perizia collegiale ha stimato un costo di € 46.200.000,00 da rivalutarsi anno per anno dalla data della relazione (5-10-09) con interessi compensativi al tasso legale (Cass. 1715/95) dalla data della domanda giudiziale con interessi compensativi al tasso legale calcolati anno per anno sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della sentenza oltre interessi legali sulla somma ad oggi rivalutata dalla sentenza al saldo.

Spetta alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell' Ambiente anche il risarcimento del danno per la lesione all' integrità dell' ambiente antecedente l' esecuzione delle opere di bonifica ed eventualmente quello residuo dopo la bonifica (che sembrerebbe escluso dai CTU).

Per tale titolo si procede ad una valutazione equitativa (la lunga durata del processo non consente la rimessione in istruttoria del processo per una CTU suppletiva) e prudenziale del danno che tiene anche conto della natura di polo produttivo del sito in sé e del fatto che esso è rimasto (spargendo i suoi inquinanti nei dintorni e specificamente

nel sito archeologico) a lungo in mano pubblica o prevalentemente pubblica.

Per queste ragioni il danno ambientale residuo, legato al passato (nel futuro questo danno pare escluso) viene stimato ai valori attuali nella somma di € 10.000.000,00 oltre interessi compensativi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale (devalutata la somma a quelle date come sopra specificato) fino alla data della sentenza ed oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

In conclusione la Syndial s.p.a. va condannata a pagare alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell' Ambiente ed al Commissario delegato per l' emergenza ambientale Regione Calabria la somma di € 56.200.000,00 (cinquantaduemilioni/00) oltre interessi come sopra specificati dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo.

Le domande della Regione Calabria vanno invece respinte.

La convenuta deve esser condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ~~Regione Calabria~~ Presidenza del Consiglio (ministero ambiente e Commissario Delegato, liquidate come d dispositivo.

Ricorrono giusti motivi, considerato l' indubbio inquinamento prodotto dalla convenuta nella regione, per compensare per intero le spese di lite tra Syndial e Regione Calabria.

P.Q.M.



IL TRIBUNALE, ogni contraria istanza disattesa, così provvede :

- dichiara tenuta e condanna la Syndial s.p.a. a dare corretta esecuzione al POB concordato con la Presidenza del Consiglio , Ministero Ambiente e Commissario Delegato ;
- condanna la convenuta Syndial a pagare agli attori Presidenza del Consiglio; Ministero Ambiente e Commissario Delegato la complessiva somma di € 56.200.000,00 (cinquantaseimilioniduecentomila /00) oltre interessi compensativi dalla data della domanda secondo criteri specificati in motivazione, ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
- rigette le domande della Regione Calabria ;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori Presidenza del Consiglio, Ministero Ambiente e Commissario Delegato liquidate in € 50.000,00 per compenso professionale;


dichiara interamente compensate le spese di lite tra Regione Calabria e convenuta.

Milano 24\ febbraio 2012

IL GIUDICE



dott. Giovanna Gentile



20
2